

Contratti pubblici, bollo in base a scaglioni

*Applicabile anche in caso di
registrazione del contratto*



ISTITUTO NAZIONALE **TRIBUTARISTI**
una scelta di serietà a tutela dell'utenza

APP PER LO STUDIO PROFESSIONALE GRATUITA PER I TRIBUTARISTI INT

Sempre attento ai processi di digitalizzazione nell'ambito del mondo professionale l'Istituto Nazionale Tributaristi, attraverso una partnership con la società Fiscale.it, mette a disposizione dei tributaristi INT una piattaforma che consente loro di interagire con i clienti dello studio ottimizzando i tempi e ottimizzando l'invio della documentazione e la comunicazione, fornendo loro un'apposita App.

I tributaristi INT possono usufruire gratuitamente di una App dedicata che utilizzeranno i clienti di studio, di una web application desktop personalizzata da cui gestire i dati e le comunicazioni e di un flusso di mail confermate. Un aiuto concreto per la gestione ed il monitoraggio degli F24, delle scadenze e dei dichiarativi fiscali.

Le modalità per scaricare l'**App Fiscale.it**, le informazioni e un webinar di presentazione alla pagina web del sito INT "[Convenzioni](#)".

int@istitutonazionaletributaristi.it

www.tributaristi-int.it



Sommario

1. Novità e ultimi provvedimenti	4
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali.....	18
3. Contratti pubblici, bollo in base a scaglioni	31



1. Novità e ultimi provvedimenti

a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

- **Registro e ipo-catastali/Agevolazioni**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023, n. 451

Atti di trasformazione urbanistica: regime fiscale agevolato

L'articolo 20, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi) dispone: a) al comma 1 che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla legge si applichi il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, Dpr 601/1973, ossia l'imposta di **registro in misura fissa** e l'**esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale**; b) al comma 2 (inserito dall'articolo 1, comma 88, legge 205/2017) che il trattamento tributario di cui al comma 1 si applichi anche a tutti gli **atti preordinati** alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli **atti attuativi** posti in essere in esecuzione dei primi. Con quest'ultima disposizione il legislatore ha inteso ampliare la portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla **trasformazione del territorio** e siano posti in essere sulla base di **accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici**.

La disposizione dev'essere coordinata con il contesto normativo del quale fa parte, ovvero la legge 10/1977, concernente «*Norme per la edificabilità dei suoli*». Con l'effetto che il regime agevolativo in esame è applicabile esclusivamente ad atti non genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, ma che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata legge, essendo finalizzato a favorire soltanto detti atti. In particolare, l'agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati **senza** intenti speculativi, che svolgano una **funzione ripartitoria e distributiva** delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.

Esulano, dunque, dall'ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

- **Redditi di capitale/Sgr**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2023, n. 452

Investimenti non proporzionali in SGR: qualifica del reddito

Il quesito riguarda il **regime fiscale del rendimento più che proporzionale** all'apporto, connesso alle **quote in SGR**, per sapere se esso costituisca, in capo ai manager che le detengono, un **reddito di natura finanziaria**.

L'agenzia richiama l'articolo 60, comma 1, Dl 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che i «*proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali*



società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».

La presunzione in questione, operante *ope legis*, è applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:

«a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato DL 50/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la *ratio* dell'assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E ha chiarito che la carenza di uno o più dei presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

A tale proposito, il richiamato documento di prassi ha chiarito che l'eventuale detenzione di **strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche** da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di un'**adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta** da parte dei manager possono fungere da indicatori della **natura finanziaria del reddito** in questione; ed altresì che un ulteriore criterio di valutazione è nell'**idoneità dell'investimento**, anche in termini di ammontare, a **garantire l'allineamento di interessi** tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest'ultimo al rischio di perdita del capitale investito. Se tale caratteristica può costituire un indice della natura



finanziaria del provento, pattuizioni che incidano in senso negativo sulla posizione di rischio dei manager mal si conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso.

Riguardo alle clausole di **good o bad leavership**, in linea generale la loro presenza costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dai manager nell'attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Non può escludersi, tuttavia che la ricorrenza di altri elementi di segno opposto, quali ad esempio l'esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura finanziaria del provento. Viceversa, consentire ai manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce un'indicazione sufficiente ad escludere in radice uno stretto legame con l'attività lavorativa dei manager, ed indica la natura finanziaria del reddito in questione.

Nel caso specifico, non essendo soddisfatto il primo requisito, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalle quote non proporzionali quali redditi di capitale non opera *ope legis* e, conseguentemente, si rende necessaria un'analisi delle caratteristiche delle quote stesse ai fini dell'individuazione della natura reddituale dei relativi proventi.

- **Redditi diversi/Strumenti finanziari**

Circolare agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023, n. 30/E

Cripto-attività: chiarimenti sul trattamento fiscale

I chiarimenti forniti riguardano la **tassazione delle crypto-attività** a seguito della disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 126-147, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

Gli argomenti affrontati vertono sui seguenti temi:

1) quadro tecnico-giuridico (nazionale e unionale) di riferimento. Si ricorda che le nuove disposizioni, tra l'altro, prevedono una **nuova categoria di redditi diversi** soggetti a tassazione con **aliquota** del **26%**. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). In particolare, la lettera *c-sexies* del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir definisce le *cripto-attività* come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Nell'ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla *detenzione*, al rimborso e al *trasferimento* di valori e diritti, mediante la tecnologia distribuita «*distributed ledger technologies*» (Dlt);

2) regime fiscale ante e post legge di Bilancio 2023. Le **plusvalenze** realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a *cripto-attività* sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel



territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la **medesima aliquota** applicabile alle **attività finanziarie** (26%);

3) regolarizzazione delle cripto-attività. In considerazione della modifica del regime fiscale, la legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per coloro che già detenevano *cripto-attività* al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023. La legge di Bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita **istanza di emersione** (Provvedimento agenzia delle Entrate 7 agosto 2023) e versando un'**imposta sostitutiva** pari al 3,5% del valore delle stesse *cripto-attività* detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi. Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall'interessato o da un professionista incaricato, all'agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all'indirizzo Pec della Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell'allegato 4 del richiamato Provvedimento). Il versamento delle somme (è esclusa la compensazione) va effettuato in un'unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione 9 agosto 2023, n. 50/E (codici 1718 e 1719). Inoltre, pur nel silenzio della legge, viene affermato che la rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 è possibile solamente per i *«soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4 del dl n. 167 del 1990»*;

4) presupposti di territorialità. La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i redditi diversi (articolo 67 del Tuir) derivanti da **«attività svolte» nel territorio dello Stato** e da **«beni» che si trovano nello stesso territorio**. Rientrano, dunque, nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le cripto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l'intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo d'imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.



L'analisi del Fisco tocca anche l'**ambito Iva**, relativamente al quale viene affermato che le cripto-attività costituiscono una **categoria eterogenea**, comprensiva anche di rappresentazioni digitali. Il **regime fiscale** applicabile va **valutato caso per caso**, anche se è possibile affermare che, in genere, si tratta di: 1) operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 3), Dpr 633/1972 (*cambio valuta, mining con fee, servizi di digital wallet, staking*); 2) operazioni fuori campo Iva, allorché non ricorrono i presupposti Iva perché effettuate a *titolo gratuito* o perché risulta impossibile individuare un *rapporto sinallagmatico* tra il prestatore del servizio e un beneficiario. Se le cripto-attività sono trattate come moneta virtuale o mezzo di pagamento, per determinare la base imponibile Iva, va calcolato il controvalore in euro, su cui poi applicare l'Iva con l'aliquota propria dell'operazione effettuata.

La circolare analizza anche i **Non-Fungible Token (NFT)** distinguendo due situazioni: 1) se le parti, che intervengono nella transazione, *sono interessate* solo a tali attività, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici che assumono rilevanza all'atto del pagamento del corrispettivo, secondo le norme di territorialità di cui all'articolo 7-octies, Dpr 633/1972. L'aliquota è quella propria delle prestazioni generiche; 2) se le parti *sono interessate* anche *all'asset sottostante*, assumono la natura di mero veicolo. Pertanto, se il sottostante è un *asset digitale* (cd. *asset on-chain* perché nativo digitale), il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dei servizi elettronici, mentre se è un *asset materiale* (cd. *asset off-chain*), il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina Iva di detto *asset*. È possibile applicare ad un NFT, al ricorrere dei relativi presupposti, la **disciplina dei voucher** piuttosto di quella propria dei titoli di legittimazione come quando si conferisce all'acquirente il diritto a partecipare a una *cd. community*.

Con riguardo ai **Token** la distinzione va operata come segue: 1) se la loro reale natura è quella di *mezzo di pagamento/moneta virtuale*, l'operazione è **esente** da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 3), Dpr 633/1972; 2) ai *security token* e servizi connessi è applicabile l'esenzione (avente natura oggettiva) prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 4), Dpr 633/1972 ad eccezione di quelli per la custodia e amministrazione dei titoli che sono **imponibili Iva** con aliquota ordinaria; 3) gli *utility token* sono, invece, una categoria residuale superata dall'avvento degli *hybrid token*. Sono assimilabili ai **buoni corrispettivo** se incorporano a) l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio e b) l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori; 4) se la natura degli *utility token* cambia dopo la loro emissione, diventano *hybrid token* che assumono la natura di **titoli di legittimazione**; in tal caso la loro cessione è una mera movimentazione di carattere finanziario non soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 (cessione di denaro).

Da ultimo, in materia d'**imposta di bollo**, viene ricordato che il legislatore ha disposto una **disciplina ad hoc** per i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l'applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari. Su questo tema



la circolare precisa che, se il cliente è un **soggetto diverso dalla persona fisica**, l'imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro. Il valore da assoggettare al bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle *cripto-attività*. Per i termini e le modalità di pagamento si fa riferimento al quadro normativo previsto attualmente per l'imposta di bollo relativa alle comunicazioni di prodotti finanziari, e cioè mediante apposito **contrassegno**, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati (articolo 3, comma 1, lettera a), Dpr 642/1972), oppure **in modo virtuale** (articolo 15, Dpr 642/1972).

- **Dichiarazioni annuali/Cu**

Nota agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023, n. 386245

Certificazione Unica: semplificazione per l'indicazione dei figli a carico

Vengono forniti **chiarimenti** in merito alla questione sollevata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro per quanto concerne l'**obbligo di indicazione** nella Certificazione Unica dei **codici fiscali dei figli a carico** laddove per età anagrafica essi risultano attratti **nel sistema Assegno Unico Universale (AUU)**.

In particolare, e **a parziale rettifica** di quanto precedentemente espresso nella Risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E, è stato chiarito che, grazie all'attuale stato di avanzamento delle interlocuzioni con l'Inps, è possibile ritenere plausibile il **reperimento di tale dato dall'Istituto di previdenza**, senza necessità di obbligatoria indicazione da parte dei sostituti, nell'ottica della corretta compilazione della dichiarazione 730 precompilata. Resta ferma la possibilità di indicazione di tale informazione laddove conosciuta dal sostituto.

Viene, inoltre, precisato che, in ogni caso, sopravvive l'obbligo di indicazione dei dati nelle CU al ricorrere di determinate situazioni, ossia: 1) il dipendente in sede di conguaglio richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio; 2) la Legge regionale riconosce specifiche agevolazioni in presenza di figli a carico; 3) il dipendente ha fruito dello speciale regime di esenzione, previsto per l'anno 2023, in favore di coloro che hanno figli fiscalmente a carico (anche in ambito AUU) in merito alla non concorrenza a formare il reddito imponibile da parte di beni ceduti e servizi prestati, nel limite di 3.000 euro.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**

Decreto Direzione Cinema e Audiovisivo 31 ottobre 2023, rep. 3642 e 3644

Settore cinematografico: assegnazione dei tax credit

Sono individuati i **beneficiari** (e la **somma concessa**) degli **incentivi** che premiano gli **investimenti** per il **funzionamento** delle **sale** cinematografiche e a favore delle **industrie tecniche**. In particolare, il **Decreto 3642** riguarda il riconoscimento del credito di imposta finale per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione delle industrie tecniche e di post-



produzione di cui all'avviso del 26 ottobre 2023, mentre il **Decreto 3644** si riferisce alle istanze riguardanti l'avviso del 22 febbraio 2023 e contiene la rettifica effettuata, in seguito a ulteriori controlli, di crediti d'imposta inseriti in precedenti decreti direttoriali.

La pubblicazione dei suddetti Decreti direttoriali sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, pertanto, non si dovrà attendere l'arrivo a mezzo Pec ai beneficiari delle singole comunicazioni.

La somma concessa è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta (ossia dalla pubblicazione dei decreti).

- **Dogane/Dichiarazioni**

Informativa agenzia delle Dogane e dei Monopoli 27 ottobre 2023, n. 655453

Energia elettrica e gas naturale: nuovo servizio per l'invio delle dichiarazioni annuali

Per trasmettere in modalità telematica le **dichiarazioni annuali** per l'**energia** elettrica e il **gas** naturale **relative all'esercizio finanziario 2023, dal 1° gennaio 2024** entrerà in funzione un **nuovo servizio digitale**. L'ambiente di test inizierà a novembre del corrente anno e saranno diffusi anche i relativi tracciati record. Con la nota in esame l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne dà notizia agli operatori.

- **Riforma dello sport/Adempimenti**

Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46

Circolare Inps 31 ottobre 2023, n. 88

Obblighi assicurativi e previdenziali: chiarimenti

L'**Inail** analizza in maniera organica il tema delle **novità** in materia di **lavoro sportivo** a seguito della riforma introdotta dal Dlgs 36/2021 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, vengono approfonditi gli **obblighi assicurativi**, declinati nelle varie forme di rapporto di lavoro in ambito sportivo, andando inoltre a fornire importanti specificazioni sotto il profilo dell'inquadramento di settore.

Ad esempio, vengono individuati i **soggetti obbligati** alla copertura assicurativa, e quindi al versamento del relativo premio. In particolare, sono attratti in tale platea: 1) i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dall'appartenenza al settore professionistico ovvero dilettantistico; 2) i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; 3) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale; 4) i prestatori di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis, DI 50/2017 nelle specifiche modalità ivi previste. Viceversa, sono **sottratti dall'obbligo** assicurativo: 1) i lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 2) gli sportivi dilettanti; 3) i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Una volta individuati i soggetti obbligati, la circolare approfondisce per ciascuno le



caratteristiche peculiari di assoggettamento. Viene dedicata particolare attenzione alle **collaborazioni di natura amministrativo-gestionale** in ambito dilettantistico, che di fatto sono ascrivibili (fatta eccezione per l'imponibilità fiscale e previdenziale) a ordinari contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche l'**Inps** ha fornito le **istruzioni** per la corretta **esposizione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato** da parte dei datori di lavoro e committenti che operano nel settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico. Vengono indicate le **aliquote** applicabili, i **codici** da utilizzare e le modalità di compilazione dei **flussi Uniemens**. Il recupero delle denunce riferite ai mesi da luglio ad ottobre dev'essere effettuato con le denunce di competenza del mese di novembre.



2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

A cura di Paolo Sardi

15 novembre 2023	
Imposta sostitutiva Cripto-attività, versamento dell'imposta sostitutiva	Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione (o della prima rata) dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore delle crypto-attività possedute all'1 gennaio 2023 di cui all'articolo 1, comma 133 e seguenti, Legge 197/2022. Si tratta di plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività non inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta. N.B. Con la recente Cm 27 ottobre 2023, n. 30/E, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che: - si definisce crypto-attività una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga» ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir; - per le persone fisiche, le plusvalenze da crypto-attività sono imponibili con aliquota del 26%, se il reddito non è conseguito nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni o in qualità di lavoro dipendente; - le plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate ed ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato; - sono considerati prodotti in Italia i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a crypto-attività detenute nel Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti; - se le crypto-attività sono detenute su supporti di archiviazione, senza l'intervento di intermediari, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato; - il reddito è considerato prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito; - i soggetti che detenevano crypto-attività all'1 gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse se lo stesso valore è assoggettato ad imposta sostitutiva del 14% da versare entro oggi. Modalità: il versamento va effettuato tramite il modello F24. Codici tributo: 1715 – «Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo»; 1716 - «Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime di risparmio amministrato e gestito»; 1717 - «Imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133,



	della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 1727 - «Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». Riferimenti: Articolo 67, Tuir; articolo 1, comma 133 e seguenti, Legge 197/2022; Comunicato stampa Mef 13 giugno 2023, n. 96; Rm 26 giugno 2023, n. 36/E; DI 10 maggio 2023, n. 51, conv. con modif. con Legge 3 luglio 2023, n. 87; provvedimento agenzia Entrate 7 agosto 2023; Rm 9 agosto 2023, n. 50/E; articolo 2, DI 132/2023; Cm 27 ottobre 2023, n. 30/E
Imposta sostitutiva Rivalutazione dei terreni – versamento dell'imposta sostitutiva	Per i soggetti che si sono avvalsi dell'agevolazione prevista dall'articolo 7, Legge 448/2001, che consente la rivalutazione del costo o del valore di acquisto di terreni edificabili o a destinazione agricola, posseduti alla data dell'1 gennaio 2023, scade oggi il termine per versare la prima rata (con gli interessi 3% annuo) dell'imposta sostitutiva (del 16%) delle imposte sui redditi del nuovo valore accertato. Inoltre, per i soggetti che si sono avvalsi dell'agevolazione prevista dall'articolo 7, Legge 448/2001, che consente la rivalutazione del costo o del valore di acquisto di terreni edificabili o a destinazione agricola, posseduti alla data dell'1 luglio 2021 o dell'1 gennaio 2022, scade oggi il termine per versare rispettivamente la terza o la seconda rata (con gli interessi 3% annuo) dell'imposta sostitutiva (del 11% e del 14%) delle imposte sui redditi del nuovo valore accertato. Modalità di versamento: con il Modello F24 on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato. Codice tributo: 8056. Riferimenti: Articolo 7, Legge 448/2001; articolo 2, DI 282/2002, conv. con modif. con Legge 27/2003; articolo 11-quaterdecies, DI 203/2005, conv. con modif. con Legge 248/2005; articolo 1, comma 91, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Rm 10 aprile 2008, n. 144/E; Dpcm 30 giugno 2008; DI 97/2008, conv. con modif. con Legge 129/2008; articolo 2, commi 229-230, Legge 191/2009; articolo 1, comma 473, Legge 228/2012; articolo 1, comma 156, Legge 147/2013; articolo 1, commi 626 e 627, Legge 190/2014; articolo 1, commi 887-888, Legge 208/2015; articolo 1, commi 554-555, Legge 232/2016; articolo 1, commi 568-569, Legge 205/2017; articolo 1, commi 1053-1054, Legge 145/2018; articolo 1, commi 693 e 694, Legge 160/2019; articolo 1, comma 1122, Legge 178/2020; Cm 22 gennaio 2021, n. 1/E; DL 17/2022, conv. con Legge 34/2022
Imposta sostitutiva Rivalutazione delle partecipazioni – versamento dell'imposta sostitutiva	Per i soggetti che si sono avvalsi dell'agevolazione prevista dall'articolo 5, Legge 448/2001, che permette la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenute alla data dell'1 gennaio 2023, scade oggi il termine per versare rispettivamente la prima rata dell'imposta sostitutiva (del 16%) delle imposte sui redditi. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'agevolazione prevista dall'articolo 5, Legge 448/2001, che permette la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenute alla data dell'1 gennaio 2022 o dell'1 luglio 2021, scade oggi il termine per



	versare rispettivamente la seconda o la terza rata dell'imposta sostitutiva (del 11% e del 14%) delle imposte sui redditi. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Modalità di versamento: con il Modello F24 on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato. Codice tributo: 8055. Riferimenti: Articolo 5, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; articolo 2, DI 282/2002, conv. con modif. con Legge 27/2003; articolo 11-quaterdecies, DI 203/2005, conv. con modif. con Legge 248/2005; articolo 1, comma 91, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Rm 10 aprile 2008, n. 144/E; Dpcm 30 giugno 2008; articolo 2, commi 229-230, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; articolo 1, comma 473, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 1, comma 156, Legge 147/2013; articolo 1, commi 626 e 627, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, commi 887-888, Legge 208/2015; articolo 1, commi 554-555, Legge 232/2016; articolo 1, commi 568-569, Legge 205/2017; articolo 1, commi 1053-1054, Legge 145/2018; articolo 1, commi 693 e 694, Legge 160/2019; articolo 1, comma 1122, Legge 178/2020; Cm 22 gennaio 2021, n. 1/E; DL 17/2022, conv. con Legge 34/2022
Iva Associazioni sportive dilettantistiche - annotazione delle operazioni	Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di ottobre 2023. Modalità: l'annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Frequenza: mensile Riferimenti: Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, DI 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Iva Fatture di importo inferiore a 300 euro - documento riepilogativo	Scade oggi il termine per l'annotazione, con riferimento al mese di ottobre 2023, del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di ottobre 2023. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle



	fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 23, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, DI 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Iva Fatturazione differita	Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre 2023 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L'articolo 15, DI 119/2018, sostituendo l'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l'agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi: › le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti; › le liquidazioni periodiche Iva; › la bozza della dichiarazione annuale Iva. Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall'agenzia, questi assolvono all'obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall'articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l'operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3 del Dpr 472/1996: - numero progressivo attribuito (è consentito l'utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione); - data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento); - generalità del cedente, del cessionario, nonché dell'impresa incaricata del trasporto; - descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti; - causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.). Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L'eventuale lista contenente l'elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica (Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E). Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T.,



	data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura. Frequenza: mensile Riferimenti: Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall'articolo 3, DI 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, DI 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte	Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario): - dell'Iva a debito dovuta per settembre 2023; - delle ritenute alla fonte operate in settembre 2023; non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2023, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera. Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d'anno - fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d'anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell'1,5%, con il Modello F24 telematico. Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute. Riferimenti: Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7 dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, DI 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019
Ravvedimento operoso Irap – enti pubblici – acconto mensile	Scade oggi il termine per effettuare l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di settembre 2023 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l'Irap mensilmente entro il 16 ottobre 2023. Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d'anno - fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell'1,5%. Riferimenti: Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge



	220/2010
Ravvedimento operoso Redditi di lavoro dipendente – enti pubblici – ritenute alla fonte – addizionali Irpef	Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di settembre 2023 e l'addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di settembre 2023 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un'unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2023. Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza 1 gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata al 5% in ragione d'anno - fino al 31 dicembre 2022 era pari allo 1,25% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione dell'1,5%. Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef; 384E – Addizionale comunale Irpef saldo; 385E – Addizionale comunale acconto. Riferimenti: Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; provvedimento agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E
16 novembre 2023	
Accise Versamento	Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di ottobre 2023. N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano). Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012
Addizionali Irpef Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare l'addizionale regionale ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di ottobre 2023 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.



	Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale all'Irpef – sostituti d'imposta. Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall'articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E
Agevolazioni Detassazione premi di produttività - versamento dell'imposta sostitutiva	Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese. Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica. Codice tributo: 1053. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 2, comma 1, lettera c), DI 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, DI 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014
Gestione separata Inps Associati in partecipazione - versamento dei contributi	Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di ottobre 2023 agli associati d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, Legge 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps. Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 43, DI 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12
Gestione separata Inps Collaboratori coordinati e venditori a domicilio - versamento dei contributi	Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di ottobre 2023. N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dall'1 gennaio 2023, risultano fissate: › nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta;



	› nel 26,23% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; › nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale. Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; articolo 1, comma 398, Legge 178/2020; Circolare Inps 5 febbraio 2021, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25; Circolare Inps 1° febbraio 2023, n. 12
Gestione separata Inps Lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro iscritti alla gestione separata Inps - versamento dei contributi	Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in ottobre 2023. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12
Imposta sostitutiva Versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi	L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L'imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di ottobre 2023. Dall'1 luglio 2000, l'imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica



	anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall'articolo 6, Dlgs 505/1999). Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato, nonché mediante l'home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all'articolo 35, Legge 724/1994. Codice tributo: 1239. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E
Imposta sostitutiva Risparmio amministrato - versamento dell'imposta sostitutiva	Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (settembre 2023) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato. Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l'home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1102. Riferimenti: Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998
Imposta sostitutiva Risparmio gestito - versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato	Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (settembre 2023). Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario; - mediante l'home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1103. Riferimenti: Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall'articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998
Inps Imprenditori agricoli e coltivatori diretti	Scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri relativi al terzo trimestre 2023. Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Le indicazioni per il versamento sono disponibili nel Cassetto previdenziale



	autonomi in agricoltura. Frequenza: trimestrale Riferimenti: Tabella D, Legge 2 agosto 1990, n. 233; Dlgs 16 aprile 1997, n. 146; articolo 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Cm 23 aprile 2002, n. 83/E; Dm 8 maggio 2015; Circolare Inps 27 maggio 2015, n. 108; articolo 1, commi 20-21, Legge 178/2020; Dm 17 maggio 2021; Circolare Inps 30 giugno 2021, n. 91; Messaggio Inps 29 luglio 2021, n. 2761; Circolare Inps 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio Inps 20 agosto 2021, n. 2909; Messaggio Inps 15 novembre 2021, n. 3974; Messaggio Inps 26 novembre 2021, n. 4184
Intrattenimenti Attività di intrattenimento a carattere continuativo	Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (ottobre 2023). Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line; - con l'home banking. Codice tributo: 6728. Frequenza: mensile Riferimenti: Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999
Iva Associazioni sportive – dentisti e odontotecnici – terzo trimestre 2023 – liquidazione e versamento	Scade oggi il termine per la liquidazione e il versamento senza interessi dell'imposta a debito relativa al terzo trimestre 2023 da parte di: › associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991; › dentisti ed odontotecnici che effettuano solo operazioni esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972 e scelgono la liquidazione trimestrale dell'imposta (senza obbligo di effettuare l'opzione secondo le modalità del Dpr 442/1997). Modalità di versamento: con Modello F24: › online direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. Codice tributo: 6033. Frequenza: trimestrale Riferimenti: Articolo 9, comma 3, Dpr 544/1999; articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972; Dpr 27 settembre 2000, n. 315; Cm 27 novembre 2000, n. 216/E



Iva Contribuenti trimestrali per opzione – terzo trimestre 2023 – liquidazione e versamento	Per i contribuenti Iva trimestrali per opzione scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'imposta a debito relativa al terzo trimestre 2023. Possono optare per i versamenti trimestrali i contribuenti con volume d'affari fino a 400.000 euro per le imprese di servizi e gli esercenti arti e professioni, e fino a 700.000 euro per le altre attività. N.B.: unitamente all'Iva dovuta, vanno pagati anche gli interessi dell'1%. Modalità di versamento: con il Modello F24: › online direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. Codice tributo 6033. Frequenza: trimestrale Riferimenti: Articolo 33, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 31, comma 3, Legge 23.12.2000, n. 388; Cm 3 gennaio 2001, n. 1/E; Dpr 222/2001; articolo 11, comma 1, Dpr 435/2001; provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 14, comma 11, Legge 183/2011
Iva Liquidazione e versamento Iva mensile	Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese di ottobre 2023 se superiore a 25,82 euro. N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (settembre 2023). Modalità di versamento: con Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. Codice tributo: 6010. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall'articolo 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall'articolo 2, Dpr 542/1999 e dall'articolo 11, Dpr 435/2001
Iva Subfornitori – terzo trimestre 2023 – liquidazione e versamento	Per i subfornitori (contribuenti mensili o trimestrali) che si avvalgono delle agevolazioni previste dall'articolo 74, comma 5, Dpr 633/1972 per le operazioni derivanti da contratti di subfornitura nelle attività produttive, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento senza interessi dell'imposta a debito relativa al terzo trimestre 2023. Modalità di versamento: con Modello F24: › online direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking.



	Codici tributo: per i contribuenti mensili 6722; per i contribuenti trimestrali 6726. Frequenza: trimestrale Riferimenti: Articolo 74, comma 5, Dpr 633/1972; articolo 8, comma 1, Legge 192/1998; Cm 18 febbraio 1999, n. 45/E; Comunicato Min. Fin. 22 aprile 1999
Professionisti Artigiani e commercianti – versamento contributi	Per gli artigiani ed i commercianti iscritti alla gestione separata dell'Inps, scade oggi il termine per effettuare il versamento della terza rata trimestrale per il 2023 del contributo fisso sul reddito minimale, rispettivamente con i codici tributo AF e CF. Modalità: con il Mod. F24: › on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; › mediante l'home banking. Frequenza: trimestrale Riferimenti: Legge 8 agosto 1985, n. 443; Circolare Inps 4 febbraio 2015, n. 26; Messaggio Inps 22 aprile 2015, n. 2776; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; Circolare Inps 12 febbraio 2018, n. 27; Circolare Inps 13 febbraio 2019, n. 25; Circolare Inps 9 febbraio 2021, n. 17; Dm 17 maggio 2021; Circolare Inps 6 agosto 2021, n. 124; Messaggi Inps 29 luglio 2021, n. 2761; Messaggi Inps 20 agosto 2021, n. 2909; Messaggi Inps 15 novembre 2021, n. 3974; Messaggi Inps 26 novembre 2021, n. 4184; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22
Professionisti Casagit - versamento dei contributi dovuti per giornalisti	Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di ottobre 2023. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l'applicativo DAMS. Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 1, Legge 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020
Professionisti Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa - versamento dei contributi dovuti all'Inpgi	Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in ottobre 2023 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM. Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo



	Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo. Frequenza: mensile Riferimenti: Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020
Professionisti Pescatori autonomi - versamento contributi	Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di ottobre 2023. Codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi. Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Frequenza: mensile Riferimenti: R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24
Redditi di lavoro dipendente Datori di lavoro - versamento dei contributi Inps	Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di ottobre 2023. Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Frequenza: mensile Riferimenti: Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; Provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001
Ritenute Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.	Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di ottobre 2023 sui proventi derivanti da O.I.C.R. Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti. Modalità di versamento: con il Modello F24: - presso la Tesoreria provinciale dello Stato; - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.



	Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 10-ter, Legge 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall'articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E
Ritenute Redditi di capitale - versamento delle ritenute	Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023 relative ad obbligazioni e titoli simili non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad esempio lotterie) e vincite (codici tributo 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (codice tributo 1032) e valute estere (codice tributo 1058), proventi indicati sulle cambiali (codice tributo 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (codice tributo 1030). Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999
Ritenute Redditi di lavoro - versamento delle ritenute	Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (codici tributo 1001, 1002, 1004, 1012), rendite avs (codice tributo 1001), redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (codice tributo 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (codice tributo 1040), riscatti su polizze vita (codice tributo 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (codice tributo 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (codice tributo 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (codice tributo 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, ecc. Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. Frequenza: mensile Riferimenti: Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, DI 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con Legge 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, Legge 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, DI 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248



Tobin tax Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie	Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di ottobre 2023. N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devono effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211. Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica. Codici tributo: 4058 – azioni e strumenti partecipativi; 4059 – derivati su equity; 4060 – negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti partecipativi. Frequenza: mensile Riferimenti: Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; Provvedimento agenzia entrate 1 marzo 2013; articolo 56, DI 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con Legge 9 agosto 2013, n. 98; Provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; Provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; Provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; Provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017
20 novembre 2023	
Società Conai – dichiarazione mensile – liquidazione del contributo ambientale	Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per: › presentare la dichiarazione mensile relativa al mese di ottobre 2023, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali; › liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese di ottobre 2023 sulla base delle fatture emesse. Modalità: › dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica; › liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai. Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione. Frequenza: mensile Riferimenti: Articolo 7, comma 10, Regolamento Conai; Dlgs 22/1997; Comunicato Conai 3 dicembre 1998; Delibera C.d.A. Conai 11 novembre 1999; articolo 9, Legge 342/2000; articolo 2, Dpr 445/1997; Circolare Conai 8 ottobre 2013; Circolare Conai 27 aprile 2014



Società Enasarco – contributi – versamento	Per le case mandanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al terzo trimestre 2023. Modalità: il versamento va effettuato tramite la compilazione online della distinta di versamento e con pagamento tramite il sistema Sepa Direct Debit o bollettino bancario (MAV). Frequenza: trimestrale Riferimenti: www.enasarco.it; articoli 1742 e 1752, Codice civile; Dlgs 30 giugno 1994, n. 509; Nota Min. Lavoro 25 marzo 2014; Regolamento Enasarco 2018; Circolare Inps 13 febbraio 2019, n. 25
---	--

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, DI 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), DI 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106



SOLUZIONI ASSICURATIVE
IMPRESA

WELFARE AZIENDALE



Il Welfare Aziendale
fa crescere l'Impresa

Cos'è il Welfare Aziendale? L'insieme di tutte le azioni che l'Azienda può attivare per aumentare il benessere dei propri dipendenti, delle loro famiglie e del territorio attraverso: **piani sanitari, coperture assicurative e servizi che migliorano il clima aziendale, aumentano la produttività e riducono i costi d'impresa grazie ad agevolazioni fiscali e contributive.**

Clicca qui e chiedi all'Agenzia Generale di Acqui Terme una consulenza personalizzata presso la tua sede di lavoro.

Se invece sei già Cliente o hai un'Agenzia Generali Italia di riferimento vicina a te, puoi contattarla per una consulenza dedicata.

In Agenzia o a distanza, attraverso i servizi online, noi ci siamo.

**GENERALI ITALIA
AGENZIA GENERALE DI ACQUI TERME**

Corso Dante, 30 • Tel. 0144 322 851
e-mail agenzia.acquiterme.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/acquiterme

Agente Giovanni Giuseppe Pastorino



Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. - Per i prodotti assicurativi: **Prima della sottoscrizione leggere il set informativo** - Per i prodotti di previdenza complementare: **Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" della Nota informativa.** Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel Regolamento - **Presso le Agenzie e nel sito internet generali.it è possibile ottenere la predetta documentazione.**



3. Contratti pubblici, bollo in base a scaglioni

Applicabile anche in caso di registrazione del contratto

Marco Magrini – La Settimana Fiscale n. 43/2023

Per gli operatori economici che sottoscrivono il contratto aggiudicatari e affidatari di forniture, servizi e lavori da parte di una stazione appaltante sulla base delle nuove regole del procurement pubblico è dovuta l'imposta di bollo forfettaria in base a scaglioni di valore dell'appalto sui contratti registrati e non derivanti dall'operatività del nuovo Codice di cui al Dlgs 36/2023 (CCP), con decorrenza dal 1° luglio 2023. L'aggiudicatario tenuto al pagamento vi provvede con modello F24 Elide utilizzando lo speciale codice tributo 1573 e defalcando l'imposta eventualmente versata nei documenti per accedere alla procedura di gara.

IN SINTESI

▼ COSA

Imposta di bollo forfettaria dovuta in base a scaglioni di valore dell'appalto sui contratti registrati e non derivanti dall'operatività del nuovo Codice di cui al Dlgs 36/2023 (CCP) decorrente dal 1° luglio 2023.

▼ PER CHI

Per gli operatori economici che sottoscrivono il contratto aggiudicatari e affidatari di forniture, servizi e lavori da parte di una stazione appaltante sulla base delle nuove regole del procurement pubblico.

▼ QUANDO

In occasione della stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione di una procedura sottoposta alle regole del nuovo CCP è necessario assolvere l'imposta di bollo in base al valore del contratto. Non rileva se il contratto sia o meno da registrare.

▼ COME ADEMPIERE

Nei contratti tramite scrittura privata l'aggiudicatario tenuto al pagamento vi provvede con modello F24 Elide utilizzando lo speciale codice tributo 1573 e defalcando l'imposta eventualmente versata nei documenti per accedere alla procedura di gara.

L'imposta di bollo contratti pubblici resta a scaglioni anche se il contratto si registra

L'imposta di bollo sui contratti di appalto del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) anche in caso di presentazione alla registrazione, sia presso gli uffici, sia con modalità telematiche in ragione del fatto che si tratti di scrittura privata o di atto pubblico (nella forma pubblica amministrativa in presenza di ufficiale rogante), è sempre dovuta in base agli scaglioni della tabella di cui all'allegato I.4 al nuovo Codice ed è esclusa l'applicazione dell'imposta come invece stabiliscono le ordinarie regole, per gli altri atti che non rientrano nella speciale disciplina introdotta dall'articolo 18, comma 10 del Dlgs 36/2023 (CCP).

L'agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 446 del 9 ottobre 2023 a seguito della



domanda di un contribuente, precisa che se il contratto rientra fra quelli disciplinati dall'articolo 18 del CCP con imposta di bollo che viene assolta secondo le nuove regole, in sede di eventuale registrazione dello stesso, non deve essere applicata l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della relativa formalità in base alle generali regole contenute nel TU Bollo (Dpr 642/1972).

È, infatti, dovuta solo l'imposta di bollo che viene corrisposta dall'appaltatore in unica soluzione, con il modello F24 Elide introdotto dal provvedimento agenzia Entrate n. 240013/2023 e con i codici della Rm 37/E/2023, in occasione della stipula nella forma della scrittura privata, nella misura stabilita dalla tabella per fasce del corrispettivo massimo al netto dell'Iva del contratto di appalto, con esenzione per i contratti con corrispettivo massimo inferiore a 40.000 euro.

L'allegato I.4 al CCP ha sostituito per tali **contratti** e **procedimenti** le **modalità di calcolo e versamento** dell'imposta di bollo fissate ordinariamente dal Dpr 642/1972 per cui sostenere una differente tesi, cioè la necessità di assolvere contemporaneamente anche l'imposta sulla base delle regole stabilite dagli articoli 3 e 15 del Dpr 642/1972, cioè rispettivamente contrassegno telematico e assolvimento virtuale con autorizzazione preventiva, determinerebbe un fenomeno di doppia imposizione su tutti gli atti sottoposti a registrazione.

Imposta di bollo forfettaria

L'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al CCP, richiamando la formulazione del comma 10 dell'articolo 18 dello stesso Codice prevede che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della tabella A dell'allegato I.4 secondo un sistema semplificato, a **scaglioni crescenti** in proporzione al valore dello stesso contratto.

Misura dell'imposta di bollo	
Allegato I.4 – Tabella A	
Fascia importo contratto	Misura imposta
inferiore a 40.000 euro	esente
da 40.000 a inferiore a 150.000	40,00
da 150.000 a inferiore a 1.000.000	120,00
da 1.000.000 a inferiore a 5.000.000	250,00
da 5.000.000 a inferiore a 25.000.000	500,00
da 25.000.000	1.000,00

Si assume come riferimento e parametro per l'individuazione dello scaglione, l'importo massimo



previsto nel contratto, come afferma l'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 al CCP, il quale prevede che l'imposta venga determinata tenuto conto anche delle «*eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti*». Appare chiaro il fatto che – in ogni caso – l'importo da assumere, agli effetti della determinazione e dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è quello al netto dell'Iva. Quindi l'importo massimo del contratto assume di fatto la veste di una sorta di «base imponibile» per la commisurazione dell'imposta di bollo a scaglioni.

I contratti dei pubblici ufficiali

Come ricordato anche dalla risposta ad interpello 446/2023 citata, la Cm 28 luglio 2023, n. 22/E aveva già chiarito che nel caso di contratto rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale, registrato con procedura telematica, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche ivi previste, unitamente agli altri tributi dovuti (articolo 3bis del Dlgs 463/1997). Quindi la nuova misura dell'imposta di bollo forfettaria (tabella allegato I.4) riguarda anche i **contratti** stipulati nella «**forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante**» oppure «**con atto pubblico notarile informatico**», come richiesto dal comma 1 dello stesso articolo 18 del Dlgs 36/2023, per i quali sono previste le particolari modalità di autoliquidazione dell'imposta dovuta e di registrazione da parte del pubblico ufficiale con il MUI (articolo 3-bis del Dlgs 463/1997) ed il software Unimod e la relativa procedura telematica.

Pertanto, se tali atti sono relativi al nuovo CCP, non si darà luogo all'applicazione dell'imposta di bollo forfettaria di 45 euro prevista dall'articolo 1, comma 1-bis1, numero 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 642/1972, seppure, come indica la circolare, l'imposta di bollo, nella nuova misura stabilita dal CCP, deve essere versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura informatica, unitamente agli altri tributi dovuti. Non è ammesso, invece, il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale, ma in questo caso neppure con il modello F24 Elide che costituisce il metodo unico per i contratti del nuovo CCP stipulati in forma di scrittura privata.

Quadro di sintesi	
Tipologia contratto	Modalità assolvimento imposta
Contratti soggetti a registrazione telematica: - redatti nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante - con atto pubblico notarile informatico	Procedura telematica Unimod - Sister
- Scrittura privata	Modello F24 Elide



- Contratti su piattaforme digitali (MEPA, ecc.) - Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato (regolamento Ue n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014)	
--	--

In caso di procedure aperte l'ufficiale rogante procede a creare con Unimod il plico relativo al contratto in forma pubblico amministrativa e quindi a registrarlo con Sister attraverso la procedura telematica dell'agenzia delle Entrate. La stazione appaltante che stipula il contratto tramite ufficiale erogante, entro i successivi 30 giorni provvede alla registrazione assolvendo le relative imposte di bollo e registro e l'operatore economico aggiudicatario, che deve sottoscrivere il contratto (come affermato dalla Cm 22/E/2023), conserva il diritto di scomputare dall'imposta (cioè di ridurre l'ammontare) quanto già versato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione. Nulla cambia in merito all'imposta di registro che è dovuta nella misura fissa (euro 200) o proporzionale in base al caso.

È, pertanto, ammissibile che le stazioni appaltanti richiedano al contraente, prima della stipula, l'anticipo dell'importo delle imposte di bollo e registro tramite bonifico o pagoPA (per le pubbliche amministrazioni tenute al sistema di pagamento) ed in questo caso l'operatore economico contraente non deve versare nulla autonomamente e non utilizzerà il modello F24 Elide (riservato alle scritture private e simili, vedi quadro sintesi).

Applicabilità delle nuove regole

Le nuove regole, come precisato dalla Cm 22/E/2023, si applicano solo ai contratti derivati dai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, per cui nei contratti di affidamento e appalto relativi ai procedimenti avviati fino al 30 giugno 2023 (in base al Dlgs 50/2016) l'imposta di bollo è dovuta solo con le regole ordinarie del Dpr 642/1972 a prescindere dalla formalità della registrazione. In sostanza, la formalità di **registrazione del contratto** di appalto, obbligatoria in termine fisso o facoltativa in caso d'uso, non incide sulla misura e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo che viene canalizzata in base alle eventuali regole ordinarie o speciali proprie della tipologia di contratto.

Sulle nuove regole di **decorrenza** e di **applicabilità dell'imposta** di bollo in base all'articolo 18, comma 10 e allegato I.4 del CCP non paiono impattare le deroghe di applicabilità della nuova disciplina stabilita dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'articolo 225, comma 8 del CCP, per i contratti relativi alla utilizzazione dei fondi PNRR, PNC, nonché ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.



Le procedure per il pagamento dell'imposta di bollo

Come detto, le nuove regole operative per il pagamento dell'imposta di bollo sono state dettate:

- dal provvedimento agenzia Entrate n. 240013, pubblicato il 28 giugno 2023, che ha indicato la modalità, tramite modello «*F24 Versamenti con elementi identificativi*» (F24 Elide);
- dalla Rm 28 giugno 2023, n. 37/E, che ha stabilito i codici tributo per l'assolvimento dell'imposta di bollo legata allo specifico contesto.

L'imposta deve essere versata con il codice 1573 denominato «*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, Dlgs 31 marzo 2023, n. 36*». In sede di compilazione del modello F24 Elide, nella sezione «CONTRIBUENTE», è richiesta l'indicazione del codice fiscale e dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento, cioè dell'operatore economico (appaltatore), e nel campo «*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*», dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al nuovo codice identificativo «40» che consente la corretta identificazione, direttamente nel modello, del soggetto controparte del contratto. Nel campo «*anno di riferimento*» dovrà essere indicato l'anno di stipula del contratto, mentre nei campi «*codice ufficio*» e «*codice atto*», non è richiesto nessun valore.

La risoluzione fornisce anche i codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi, rispettivamente, codici 1574 e 1575 che potranno essere utilizzati dall'appaltatore obbligato al pagamento dell'imposta per i casi di ravvedimento delle omissioni di versamento, cioè quando il versamento dell'imposta di bollo sia avvenuto in data successiva alla stipula del contratto a cui corrisponde il momento dell'insorgenza dell'obbligazione erariale. Si ritiene che la circostanza si realizzi in caso di errore nella determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta che sopravviene rispetto al momento della stipula: infatti non pare plausibile che la stazione appaltante proceda alla sottoscrizione del contratto in assenza del corretto e integrale, nonché tempestivo versamento.

La **nuova modalità di assolvimento** dell'imposta stabilita dal provvedimento n. 240013/2023 non va però a colmare l'attuale vuoto di disposizioni, normative e regolamentari, in materia di bollo applicabile ai contratti redatti in modalità elettronica qualora per gli stessi non sia prevista la registrazione. Certamente quelli che vanno nella gestione della nuova imposta di bollo sono in maggioranza contratti stipulati attraverso scritture private non autenticate (senza l'intervento del pubblico ufficiale e del notaio), nonché, in linea con le previsioni dell'articolo 18, comma 1 del CCP, attraverso scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti. La presenza dei contratti conclusi attraverso le piattaforme elettroniche di e-procurement caratterizza infatti la maggior parte degli affidamenti in generale delle stazioni appaltanti ed in particolare delle pubbliche amministrazioni.

Le procedure per la stesura dei contratti ai fini dell'imposta di bollo

Occorre rammentare che le nuove regole in materia d'imposta di bollo si applicano:



- **solo all'aggiudicatario** della gara o del procedimento di affidamento;
- **solo al momento della stipula** del contratto fra operatore economico aggiudicatario e stazione appaltante;
- **in base al corrispettivo massimo** al netto dell'Iva del contratto medesimo, compreso quello che possa derivare da eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Imposta di bollo dovuta in fase di partecipazione

La prassi operativa stabilita per la partecipazione degli operatori economici nelle procedure fino al 30 giugno 2023 non subisce modifiche con l'avvento delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2023, dal momento che non riguardano la fase della proposta di partecipazione da parte degli operatori economici interessati. Le stazioni appaltanti possono pertanto tenere un approccio conforme alle indicazioni del nuovo Bando tipo n. 1 - 2023 ANAC approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023 dal Consiglio dell'Autorità, avente ad oggetto «*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*». Vi si prevede che la domanda di partecipazione alle procedure aperte è soggetta all'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Dpr 642/1972 anche se indica modalità non previste dal suddetto TU Bollo. Quindi l'operatore economico potrà effettuare il **pagamento** attraverso **contrassegno telematico** (ex marca da bollo), bollo virtuale (laddove possieda l'autorizzazione all'assolvimento rilasciata dall'agenzia delle Entrate) o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico ad apposito Iban dell'agenzia delle Entrate (IT07Y0100003245348008120501) come indicato dalla prassi dell'agenzia delle Entrate (interpello n. 332 del 2020). È contemplato anche il modello F24 e il servizio @e.bollo dell'agenzia delle Entrate; tuttavia, nella considerazione che tali due metodi al momento non sono corrispondenti a quelli specificamente previsti dal TU Bollo si ritiene che il loro utilizzo non debba essere incentivato.

Se gli operatori economici utilizzeranno invece l'assolvimento mediante imposta di bollo virtuale, nessun documento a comprova dell'avvenuto versamento occorre richiedere agli stessi operatori economici; ciò in quanto gli stessi dovranno inserire, nell'istanza e nella documentazione di partecipazione prevista dal bando, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata loro dall'agenzia delle Entrate assumendo la corrispondente obbligazione di pagamento e dichiarazione annuale telematica.

Imposta di bollo dovuta in sede di stipula contrattuale

Tenuto conto di quanto precede, è necessario che anteriormente alla stipula del contratto in forma di scrittura privata o simili, all'esito di procedure negoziate, l'operatore economico provveda al pagamento dell'imposta di bollo con il modello F24 Elide, per un ammontare corrispondente al valore crescente della tabella riportata nell'allegato I.4 del nuovo CCP, prendendo a base il corrispettivo massimo previsto nel contratto di appalto secondo quanto illustrato nella Cm 22/E/2023.

L'operatore economico dovrà compilare il modello F24 secondo le istruzioni contenute nella Rm



37/E/2023 dell'agenzia delle Entrate condividendo, prima di effettuare il pagamento, la definizione dell'importo dell'imposta dovuta con la stazione appaltante, ivi compreso l'ammontare dello scomputo dell'eventuale imposta pagata in sede di procedura di selezione.

L'importo dell'imposta di bollo relativo al contratto stipulato con scrittura privata, come detto, è pari a quanto previsto nell'Allegato I.4 del Codice senza scomputare alcuna imposta relativa alla fase di partecipazione nel caso in cui in sede di partecipazione non sia richiesta la compilazione di alcuna domanda. Se il contratto in questione è relativo a corrispettivi soggetti ad Iva non è necessario alcun altro adempimento dal **momento** che è soggetto a **registrazione** solo in caso d'uso (articoli 5 e 40 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, Parte Seconda - articolo 1, lett. b)).

Tuttavia, stante la solidarietà di cui all'articolo 22 del Dpr 642/1972 posta a carico della stazione appaltante, anche se l'imposta è dovuta dell'operatore economico aggiudicatario, è opportuno prevedere nel testo del contratto una specifica clausola (fra quelle di disciplina degli aspetti fiscali) dove vengano indicate alcune informazioni quali:

- il valore assunto al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo che, dovendo rappresentare il corrispettivo massimo, potrebbe essere anche più elevato di quello desumibile dal contratto in fase di stipula;
- la fascia della tabella dell'allegato I.4 per l'imposta dovuta a cui si riferisce l'adempimento del pagamento;
- l'eventuale ammontare dell'imposta di bollo scomputata a valere su quanto corrisposto in sede di partecipazione alla gara o selezione;
- la data di pagamento ed il codice della quietanza, nonché l'importo del modello F24 Elide, che l'operatore economico dovrà consegnare anteriormente alla stipula del contratto per evitare tardività e per consentire l'integrazione del contenuto del contratto come indicato;
- la condizione dichiarata che l'atto è esente da imposta di bollo nella circostanza in cui il corrispettivo massimo previsto risulti inferiore a euro 40.000 (primo scaglione della tabella dell'allegato I.4).

Anche per gli atti dell'ufficiale rogante, è consigliabile inserire le stesse informazioni suggerite per le scritture private. In questo caso però il riferimento al pagamento non sarà il modello F24 Elide dovendo utilizzare per il pagamento la modalità telematica previste dalla procedura informatica di registrazione Unimod - Sister.